

ACCORDO DETASSAZIONE

Chieti, 25 luglio 2013

Confesercenti della Provincia di Chieti

e

Filcams-CGIL della provincia di Chieti

Fisascat-CISL della provincia di Chieti

Uiltucs-UIL della provincia di Chieti

Premesso che


IL DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro.

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.

È volontà delle parti favorire lo sviluppo e le diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per proseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.

Si conviene quanto segue

- 1) Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti nella provincia di Chieti prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono – con l'assistenza delle strutture riconducibili a Confesercenti aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
- 2) Fermo restando il rispetto dei CCNL applicati in azienda, le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di Chieti, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda e che non si avvalgono della procedura di cui al punto precedente, potranno applicare l'imposta sostitutiva del 10%, nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, alle voci retributive relative alle prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda. Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.



Le parti si danno reciprocamente atto che – in base a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.15/2013 – per gli accordi sottoscritti in regime della disciplina precedente a quella del corrente anno è possibile l'applicazione dell'agevolazione fiscale a partire dal 1° gennaio 2013 a fronte dell'autocertificazione di conformità dei contenuti di tali accordi rispetto alle attuali normative.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di Chieti che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti sono impegnate, ciascuna per proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


CONFESERCENTI
PROVINCIALE CHIETI
CONFESERCENTI Provinciale di Chieti CHIETI
Via Spezzano, 20/A
Tel. Fax 0871.64499 - 64399 - 401144

FILCAMS- CGIL Provinciale di Chieti


FILCAMS
CGIL

FISASCAT-CISL Provinciale di Chieti


UILTUCS-UIL Provinciale di Chieti

